

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVIT – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI FRANCESE GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsonmarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

**Pagamento contestato con carta di credito – POS:
illegittimo lo storno – chargeback operato dalla banca
a fronte di un comportamento dell'esercente
corretto ed in buona fede**

Con la recente decisione di Marzo 2017, pubblicata nel Maggio 2017, l'Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Roma, ha accolto il ricorso di una società esercente attività di affittacamere, in tema di illegittimo storno – chargeback operato da una Banca.

Questa è la vicenda: tramite internet una persona di nazionalità extra Unione Europea contatta una società italiana, che svolge attività di affittacamere in una rinomata città d'arte italiana, prenotando e pagando, con carta di credito – POS, un soggiorno per due persone a favore di una coppia di suoi amici, di

nazionalità extra Unione Europea, ai quali vuole regalare una piccola vacanza di qualche giorno.

I due ospiti nel giorno stabilito si presentano presso l'affittacamere e fruiscono, con piena soddisfazione, del soggiorno. Dopo la partenza dei due ospiti, la società di affittacamere viene contattata dalla Banca intermediaria, che le comunica che effettuerà lo storno della somma in precedenza pagata con carta di credito – POS.

Tale storno avviene, nonostante che la società esercente attività di affittacamere abbia proposto reclamo, indicando finanche di aver correttamente identificato sia il soggetto pagante con carta di credito sia gli effettivi fruitori del soggiorno.

Peraltro, più volte la società chiede di conoscere le generalità del presunto "vero proprietario" della carta di credito usata, ma tali generalità non vengono mai comunicate dalla Banca, peraltro con grave violazione del diritto di difesa ed in spregio dei principi del contraddittorio, di trasparenza e buona fede.

Dunque la Banca intermediaria vuol far ricadere sulla società di affittacamere la responsabilità del presunto "furto" e, quindi, della utilizzazione illecita ed illegittima della carta di credito.

A questo punto la società di affittacamere propone ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando l'illegittimità dello storno (*chargeback*) del predetto pagamento, effettuato a suo favore mediante carta di credito – POS, a seguito del disconoscimento operato dal presunto "vero titolare" della carta medesima.

Ebbene, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società italiana. Infatti, nella decisione dell'ABF, in particolare, si legge testualmente:

<< Nel caso di specie, infatti, il contratto *inter partes* prevedeva espressamente la possibilità di operare senza la presenza fisica del titolare della carta e senza l'utilizzo della carta fisica.

Orbene, l'intermediario, sia nell'ambito della richiesta di documentazione inoltrata anteriormente all'effettuazione del *charge-back*, sia nell'ambito delle controdeduzioni, non ha chiarito in alcun modo con la dovuta precisione quale documentazione, eventualmente ulteriore rispetto a quella inviata dalla ricorrente, sarebbe stato necessario acquisire, a riprova della legittimità dell'addebito.

La circostanza che, nel circuito internazionale, la controversia tra titolare della carta ed esercente convenzionato si sarebbe risolta - a quanto sembrerebbe - a vantaggio del primo, appare invero la conseguenza di una condotta negligente dell'intermediario resistente, che non ha messo l'odierna ricorrente nelle condizioni di farvi valere le sue ragioni, attesa l'estrema genericità che caratterizza la richiesta documentale formulata con la lettera del Ne deriva che l'operazione di storno va dichiarata illegittima e, dunque, l'intermediario va condannato alla restituzione dell'importo di euro ... >>.

Dunque la società ha ottenuto la giusta soddisfazione, che le spettava pienamente, avendo tenuto un comportamento diligente, lecito, legittimo, rispettoso della normativa vigente in materia e conforme ai canoni di correttezza e buona fede.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it